

5

Assegno unico universale (AUU)

Guida pratica ottobre 2022

Arturo Di Mario

SOMMARIO

- 1. Beneficiari**
- 2. Requisiti del richiedente**
- 3. Criteri per la determinazione dell'assegno**
Maggiorazioni per nuclei familiari con ISEE non superiore a 25.000 euro
- 4. Presentazione della domanda**
- 5. Erogazione dell'assegno**
- 6. Compatibilità con le prestazioni sociali**

A decorrere dal 1° marzo 2022 è stato istituito l'Assegno unico universale (AUU) per i figli a carico fino al compimento del ventunesimo anno di età (ricorrendo determinate condizioni) e senza limiti di età per i figli disabili.

L'Assegno riguarda i lavoratori dipendenti (sia pubblici che privati), i lavoratori autonomi, i pensionati, i disoccupati, gli inoccupati ecc.

L'importo è modulato in base alla condizione economica del nucleo familiare sulla base di ISEE valido al momento della domanda, tenuto conto dell'età, del numero dei figli e di eventuali situazioni di disabilità dei figli.

L'Assegno è definito "unico", perché finalizzato alla semplificazione e al contestuale potenziamento delle misure a sostegno dei figli a carico, e "universale" perché garantito in misura minima a tutte le famiglie con figli a carico, anche in assenza di ISEE o con ISEE superiore 40.000 euro.

1. Beneficiari

(D.Lgs. n. 230/2021, art. 2; Msg. Inps n. 4748/2021, par. 2; Circ. Inps n. 23/2022, par. 2)

L'assegno unico universale è riconosciuto ai nuclei familiari:

- per ogni figlio minorenni a carico, mentre per i nuovi nati decorre dal settimo mese di gravidanza;
- per ciascun figlio maggiorenne a carico, fino al compimento dei 21 anni di età, in possesso dei seguenti requisiti che devono sussistere al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata del beneficio:
 - frequenza o iscrizione:
 - alla scuola (sia pubblica che privata) di durata quinquennale (licei, istituti tecnici, istituti professionali), finalizzata al conseguimento di un diploma di scuola secondaria superiore;
 - a un percorso di Formazione Professionale Regionale (Centri di Formazione Professionale), a cui si accede dopo la scuola media e che normalmente ha una durata di 3 o 4 anni finalizzata a ottenere una Qualifica professionale ovvero, dopo il quarto anno, il Diploma professionale di tecnico;
 - a percorsi di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (IFTS), sia pubblici che privati, a cui normalmente si accede se in possesso di diploma di scuola superiore, aventi durata annuale e con cui si consegue una specializzazione professionale di 4° livello EQF;
 - a Istituti Tecnici Superiori (ITS), di durata biennale o triennale, cui normalmente si accede con il diploma di scuola secondaria, conseguendo al termine del percorso una qualifica di "Tecnico superiore" di 5° livello EQF;
 - a un corso di laurea riconosciuto dall'ordinamento;
 - titolari di un contratto di apprendistato, ai sensi del D.Lgs. n. 151/2015, o di tirocinio che rispetti le "Linee guida in materia di tirocini formativi e di orientamento" del 25 maggio 2017, adottate nell'ambito dell'Accordo tra il Governo, le Regioni e Province Autonome di Trento e di Bolzano.
 - svolgimento di un tirocinio ovvero di un'attività lavorativa e possesso di un reddito complessivo inferiore a 8.000 euro annui;
 - registrazione, presso i servizi pubblici per l'impiego, come disoccupato e in cerca di un lavoro;
 - svolgimento del servizio civile universale;
- per ciascun figlio con disabilità a carico, senza limiti di età;
- per ogni orfano maggiorenne, con riferimento ai nuclei familiari orfanili, a condizione che sia già titolare di pensione ai superstiti e riconosciuto con disabilità grave ai sensi dell'art. 3, c. 3, L. n. 104/1992.

Per “figli a carico” si intendono quelli facenti parte del nucleo familiare indicato ai fini ISEE, in corso di validità.

Al momento della registrazione della nascita del figlio, l'ufficiale dello stato civile informa i genitori sul beneficio dell'assegno unico.

2. Requisiti del richiedente

(D.Lgs. n. 230/2021, art. 3; Circ. Inps n. 23/2022, par. 3; Msg. Inps n. 2951/2022)

L'assegno è riconosciuto a condizione che al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata del beneficio il richiedente sia in possesso congiuntamente dei seguenti requisiti di cittadinanza, di residenza e di soggiorno:

Cittadinanza e soggiorno

Il richiedente deve essere:

- cittadino italiano o di uno Stato membro dell'Unione europea, o suo familiare, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente ovvero titolare di carta di soggiorno o carta di soggiorno permanente.
- cittadino di uno Stato non appartenente all'Unione europea in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o titolare di permesso unico di lavoro autorizzato a svolgere un'attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi o titolare di permesso di soggiorno per motivi di ricerca autorizzato a soggiornare in Italia per un periodo superiore a sei mesi.

Sono inclusi tra i soggetti potenziali beneficiari della misura:

- gli stranieri apolidi, rifugiati politici o titolari di protezione internazionale equiparati ai cittadini italiani;
- i titolari di Carta blu, “lavoratori altamente qualificati”;
- i lavoratori di Marocco, Algeria e Tunisia per i quali gli accordi euromediterranei tra l'Unione europea e tali Paesi prevedono il generale diritto alla parità di trattamento con i cittadini europei;
- i lavoratori autonomi titolari di permesso per i quali l'inclusione tra i potenziali beneficiari dell'assegno è motivata dalla circostanza che la norma non discrimina il lavoro autonomo da quello dipendente.

Sono inoltre inclusi nel beneficio i familiari extra UE di cittadini stranieri che siano titolari di un permesso di soggiorno per ricongiungimento al familiare.

Sono da considerarsi utili i seguenti permessi:

- lavoro subordinato di durata almeno semestrale;
- lavoro stagionale di durata almeno semestrale;
- assistenza minori (rilasciato ai familiari per gravi motivi connessi con lo sviluppo psicofisico e tenuto conto dell'età e delle condizioni di salute del minore che si trova nel territorio italiano);
- protezione speciale (rilasciato laddove sussistano pericoli di persecuzione o tortura in caso di rientro nel Paese di origine);
- casi speciali (rilasciato a soggetti nei cui confronti siano state accertate situazioni di violenza o di grave sfruttamento).

Non vengono invece considerati i seguenti permessi:

- attesa occupazione;
- tirocinio e formazione professionale;
- studio;
- studenti/tirocinanti/alunni;
- residenza elettiva;
- visite, affari, turismo.

Pagamento dell'imposta sul reddito in Italia

Il richiedente deve essere soggetto al pagamento dell'imposta sul reddito in Italia, tenendo presente che «*soggetti passivi dell'imposta sono le persone fisiche, residenti e non residenti nel territorio dello Stato*». Al riguardo, l'Inps precisa che la locuzione "pagamento dell'imposta sul reddito in Italia" deve essere intesa con riferimento a un'imposta dovuta al lordo degli oneri deducibili e delle detrazioni di cui agli artt. 11, 12 e 13 del TUIR ed è verificata anche nei casi di esclusione o esenzione dal pagamento dell'imposta previsti dall'ordinamento.

Residente e domiciliato in Italia

Il richiedente deve essere residente e domiciliato in Italia al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata della prestazione.

Sia o sia stato residente in Italia per almeno due anni, anche non continuativi, ovvero sia titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno semestrale

Per quanto riguarda il contratto di lavoro a tempo determinato il requisito sussiste e dà diritto all'assegno per l'intero anno qualora sia in essere al momento della presentazione della domanda e abbia una durata di almeno sei mesi nell'anno di riferimento della domanda medesima.

3. Criteri per la determinazione dell'assegno

(D.Lgs. n. 230/2021, art. 4, come modificato dall'art. 38 D.L. n. 73/2022 conv. dalla L. n. 122/2022, e Tab. 1; Circ. Inps n. 23/2022, par. 4; Msg. Inps n. 3518/2022, par. 3)

Gli importi dell'assegno sono così determinati:

- per ciascun *figlio minorenn*e (limitatamente all'anno 2022 per ciascun figlio con disabilità a carico senza limiti di età) l'importo è pari a 175 euro mensili con ISEE pari o inferiore a 15.000 euro. Per livelli di ISEE superiori, l'importo si riduce gradualmente secondo gli importi indicati nella Tab. 1 fino a raggiungere un valore pari a 50 euro con ISEE pari o superiore a 40.000 euro.
Per ciascun figlio minorenne con disabilità (limitatamente all'anno 2022, anche fino al compimento del ventunesimo anno di età) è prevista una maggiorazione, sulla base della condizione di disabilità come definita ai fini ISEE, pari a 105 euro mensili in caso di non autosufficienza, a 95 euro mensili in caso di disabilità grave e a 85 euro mensili in caso di disabilità media;
- Per ciascun *figlio maggiorenne* fino al compimento del ventunesimo anno di età è previsto un importo pari a 85 euro mensili con ISEE pari o inferiore a 15.000 euro. Per livelli di ISEE superiori, l'importo si riduce gradualmente secondo gli importi indicati nella Tab. 1 fino a raggiungere un valore pari a 25 euro con un ISEE pari o superiore a 40.000 euro.
A partire dall'anno 2023, per ciascun figlio maggiorenne con disabilità (di grado almeno medio) fino al compimento del ventunesimo anno di età è prevista una maggiorazione dell'importo pari a 80 euro mensili.
Sempre a partire dall'anno 2023, per ciascun figlio con disabilità (di grado almeno medio) a carico di età pari o superiore a 21 anni è previsto un assegno dell'importo pari a 85 euro mensili, con ISEE pari o inferiore a 15.000 euro. Per livelli di ISEE superiori, l'importo si riduce gradualmente secondo gli importi indicati nella Tabella 1 fino a raggiungere un valore pari a 25 euro con un ISEE pari o superiore a 40.000 euro;
- per ciascun *figlio successivo al secondo* è prevista una maggiorazione dell'importo pari a 85 euro mensili, con un ISEE pari o inferiore a 15.000 euro. Per livelli di ISEE superiori, esso si riduce gradualmente secondo gli importi indicati nella Tab. 1 fino a raggiungere un valore pari a 15 euro con un ISEE pari o superiore a 40.000 euro.
- per le *madri di età inferiore a 21 anni* è prevista una maggiorazione pari a 20 euro mensili degli importi individuati per ciascun figlio minorenne e ciascun figlio successivo al secondo;

Assegno unico universale

- nel caso in cui entrambi i genitori siano titolari di reddito da lavoro, è prevista una maggiorazione per ciascun figlio minore pari a 30 euro mensili, con ISEE pari o inferiore a 15.000 euro. Per livelli di ISEE superiori, esso si riduce gradualmente secondo gli importi indicati nella Tab. 1 fino ad annullarsi con ISEE pari o superiore a 40.000 euro;
Ai fini della maggiorazione si considerano i redditi da lavoro dipendente o assimilati, i redditi da pensione, i redditi da lavoro autonomo o d'impresa che devono essere posseduti al momento della domanda. In particolare, con riferimento ai redditi da lavoro autonomo vengono altresì valutati:
 - i redditi derivanti dalle prestazioni sportive professionistiche non occasionali;
 - le indennità corrisposte ai giudici onorari di pace e ai viceprocuratori onorari;
- per i *nuclei familiari con 4 o più figli* è riconosciuta una maggiorazione forfettaria pari a 100 euro mensili per nucleo;
- nel caso di *assenza dell'ISEE* verranno corrisposti gli importi minimi previsti dalle diverse situazioni.

Ai fini dell'individuazione dell'ISEE da prendere a riferimento, l'Inps precisa che va considerato l'ISEE del nucleo ove è inserito il figlio beneficiario della prestazione, a prescindere dalla circostanza che il genitore richiedente faccia parte del medesimo nucleo familiare (ad esempio, genitori separati e/o divorziati); la domanda è presentata da un genitore ovvero da chi esercita la responsabilità genitoriale e non è previsto anche il requisito della convivenza con il figlio per la presentazione della domanda stessa. In assenza di ISEE il nucleo di riferimento è accertato sulla base dei dati autodichiarati in domanda dal richiedente l'assegno unico.

Si considerano figli a carico quelli facenti parte del nucleo familiare indicato ai fini ISEE, in corso di validità, calcolato ai sensi dell'art. 7 D.P.C.M. n. 159/2013. Nel caso di nuclei con figli maggiorenni, l'ISEE è calcolato ai sensi degli artt. 2-6 e 9 del medesimo D.P.C.M.

Gli importi dell'assegno e le relative soglie ISEE sono adeguati annualmente alle variazioni dell'indice del costo della vita.

L'assegno non concorre alla formazione del reddito del beneficiario ai fini IRPEF.

Maggiorazione per nuclei familiari con ISEE non superiore a 25.000 euro

(D.Lgs. n. 230/2021, art. 5 e Tabb. A, B, C, D; Circ. Inps n. 23/2022, par. 5; Msg. Inps n. 3518/2022, par. 4)

A decorrere dal 2022, per le prime tre annualità e fino al 28 febbraio 2025, è istituita una maggiorazione di natura transitoria, su base mensile, dell'importo dell'assegno unico per i soggetti aventi diritto, in presenza di entrambe le seguenti condizioni:

- valore dell'ISEE del nucleo familiare di appartenenza non superiore a 25.000 euro;
- effettiva percezione (autodichiarata), nel corso del 2021, dell'assegno per il nucleo familiare (ANF) in presenza di figli minori da parte del richiedente o da parte di altro componente del nucleo familiare del richiedente.

La maggiorazione mensile è pari alla somma dell'ammontare mensile della "componente familiare", e dell'ammontare mensile della "componente fiscale", a tale somma viene poi sottratto l'ammontare mensile dell'assegno unico universale.

Per *componente familiare* si intende:

- per i nuclei familiari che comprendono entrambi i genitori, inclusi quelli separati o divorziati o comunque non conviventi, il valore teorico dell'assegno per il nucleo familiare determinato sulla base della Tab. A;
- per i nuclei familiari che comprendono un solo genitore (genitore vedovo, altro genitore che non abbia riconosciuto il figlio, genitore allontanato dal nucleo familiare con formale provvedimento ecc.), il valore teorico dell'assegno per il nucleo familiare determinato sulla base della Tab. B.

Per *componente fiscale* si intende:

Assegno unico universale

- nei casi in cui entrambi i genitori siano titolari di un reddito superiore a 2.840,51 euro annui, la somma degli importi dei valori teorici delle detrazioni per i figli determinati, sulla base della Tab. C, per ciascun genitore;
- negli altri casi, l'importo del valore teorico della detrazione per i figli determinato per il solo richiedente sulla base della Tab. D.

La maggiorazione mensile spetta:

- per intero, nell'anno 2022, a decorrere dal 1° marzo 2022;
- per un importo pari a 2/3, nell'anno 2023;
- per un importo pari a 1/3 nell'anno 2024 e per i mesi di gennaio e febbraio nell'anno 2025.

Per l'anno 2022, nel caso di nuclei con almeno un figlio a carico con disabilità, gli importi della maggiorazione sono incrementati di 120 euro al mese¹.

4. Presentazione della domanda

(D.Lgs. n. 230/2021, art. 6; Circ. Inps n. 23/2022, par. 6; Msg. Inps n. 4748/2021, par. 7)

La domanda per il riconoscimento dell'assegno è presentata, una sola volta ogni anno, a decorrere dal 1° gennaio di ciascun anno ed è riferita al periodo compreso tra il mese di marzo dell'anno di presentazione e quello di febbraio dell'anno successivo.

La decorrenza dell'assegno è la seguente:

- per le domande presentate dal 1° gennaio al 30 giugno, dalla mensilità di marzo;
- per le domande presentate dal 1° luglio in poi, dal mese successivo a quello di presentazione.

La domanda può essere presentata:

- da uno dei genitori;
- da chi esercita la responsabilità genitoriale, a prescindere dalla convivenza con il figlio;
- dal figlio maggiorenne per sé stesso, in sostituzione dei genitori o in ipotesi di figlio orfano di entrambi i genitori;
- da un affidatario o da un tutore nell'interesse esclusivo del minore affidato o tutelato,

attraverso i seguenti canali:

- *portale web dell'Inps*, utilizzando gli appositi servizi raggiungibili direttamente dalla *home page* del sito *www.inps.it.*, se si è in possesso di SPID di Livello 2 o superiore o di una Carta di identità elettronica 3.0 (CIE) o di una Carta Nazionale dei Servizi (CNS);
- *Contact Center Integrato*, contattando il numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06 164.164 (da rete mobile a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori);
- *Istituti di Patronato*, utilizzando i servizi offerti dagli stessi.

Nell'ipotesi di un nucleo familiare in cui sono presenti figli che hanno in comune un solo genitore, la domanda deve essere presentata da parte di ogni coppia di genitori.

Nel caso di nuove nascite in corso di fruizione dell'assegno, è obbligatorio comunicare telematicamente all'Inps, o presso gli istituti di patronato, la modifica alla composizione del nucleo familiare, entro 120 giorni dalla nascita del nuovo figlio, dopo l'assegnazione al minore del codice fiscale. Con il primo AUU verranno corrisposti anche gli arretrati a partire dal settimo mese di gravidanza.

Il beneficiario dell'assegno può indicare nella domanda che l'altro genitore è straniero e non in possesso di codice fiscale.

La prestazione dell'AUU può essere richiesta anche in assenza di ISEE valido al momento della presentazione della domanda.

¹ Comma 9-bis, art. 5, D.Lgs. n. 230/2021 introdotto dall'art. 38, c. 1, lett. c), D.L. n. 73/2022 conv., con modificazioni, dalla L. n. 122/2022.

5. Erogazione dell'assegno

(D.Lgs. n. 230/2021, art. 6; Circ. Inps n. 23/2022, par. 6; Msg. Inps n. 4748/2021, par. 8)

L'assegno è corrisposto dall'Inps ed è erogato in misura intera al richiedente ovvero, a richiesta, anche successiva, in pari misura (50%) tra coloro che esercitano la responsabilità genitoriale. Il genitore richiedente dovrà inserire nel modello di domanda i suoi dati di pagamento e, nel caso, anche quelli dell'altro genitore.

In merito al pagamento in misura intera o ripartita, l'Istituto prospetta i seguenti casi:

- genitori coniugati: 100% a un solo genitore o 50% ad entrambi i genitori;
- genitori separati o divorziati o comunque non conviventi: 100% al richiedente o 50% ripartito;
- affidamento temporaneo o preadottivo di minore:
 - affido esclusivo a uno soltanto dei genitori: 100% al genitore affidatario;
 - affido condiviso: possibilità di condivisione tra genitori al 50%;
- nomina di un tutore o di un soggetto affidatario: 100% al tutore o all'affidatario nell'esclusivo interesse del minore.

I figli maggiorenni, a seguito di presentazione della domanda, possono ricevere dall'Inps la quota di assegno spettante, eventualmente maggiorata se disabili.

L'Istituto precisa che:

- i figli maggiorenni devono essere a carico ai fini IRPEF dei genitori e, pertanto, possono presentare domanda qualora facenti parte del medesimo nucleo ISEE dei genitori o di uno di essi;
- i figli maggiorenni non conviventi fanno parte del nucleo dei genitori esclusivamente quando sono di età inferiore a 26 anni, sono a carico ai fini IRPEF dei genitori stessi, non sono coniugati e non hanno figli.

L'assegno viene erogato dall'Inps attraverso le seguenti modalità:

- accredito su uno strumento di riscossione dotato di codice International Bank Account Number (IBAN) – intestato/cointestato al beneficiario della prestazione – aperto presso prestatori di servizi di pagamento operanti in uno dei Paesi dell'area SEPA (Single Euro Payments Area). Gli strumenti di riscossione dell'assegno sono i seguenti:
 - conto corrente bancario;
 - conto corrente postale;
 - carta di credito o di debito dotata di codice IBAN;
 - libretto di risparmio dotato di codice IBAN;
- consegna di contante, al beneficiario della prestazione, presso uno degli sportelli postali del territorio italiano;
- accredito sulla carta Rdc per i nuclei beneficiari di Reddito di cittadinanza.

6. Compatibilità con le prestazioni sociali

(D.Lgs. n. 230/2021, art. 7; Circ. Inps n. 53/2022 e n. 23/2022, par. 7; Msg. Inps n. 4748/2021, par. 6)

L'assegno unico è compatibile con:

- altre misure in denaro a favore dei figli a carico erogate dalle regioni, province autonome di Trento e di Bolzano e dagli enti locali;
- il Bonus asili nido;
- il Reddito di cittadinanza.

L'INPS corrisponde d'ufficio ai nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza l'assegno unico, congiuntamente con il Rdc, senza necessità di presentazione dell'apposita domanda.

Il beneficio complessivo dell'integrazione Rdc/AU è determinato sottraendo dall'importo teorico spettante dell'AU la quota di Rdc relativa ai figli che fanno parte del nucleo familiare.

L'assegno universale non viene computato ai fini della determinazione del reddito familiare per ottenere il Rdc.

Assegno unico universale

La prestazione sostituisce:

- il premio alla nascita o all'adozione (c.d. Bonus mamma domani);
- l'assegno di natalità (c.d. Bonus bebè).